

# COMUNE DI PUTIFIGARI

## SERVIZI SOCIALI

Piazza Boyl n1 – Tel 079/905023 – Fax 079/905010



### LEGGE 162/98 - PIANI PERSONALIZZATI PER PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - PROSECUZIONE DEI PIANI ESISTENTI PROGRAMMA 2019 GESTIONE 2020

Si comunica ai beneficiari in essere, dei piani personalizzati ai sensi della legge 162/98, che la Giunta Regionale, nella seduta del **18 dicembre 2019**, ha deliberato la **PROSECUZIONE DEI PIANI IN ESSERE AL 31.12.2019**.

Con la Circolare Regionale Prot. n° 14826 del 24.12.2019, la RAS ha precisato quanto segue:

- 1) un periodo di proroga dei piani in essere che decorrerà **dal 01 Gennaio 2020 al 30 Aprile 2020**, agli stessi importi mensili riconosciuti per il 2019.
- 2) di stabilire, relativamente ai **piani in essere al 31.12.2019**, che **gli stessi siano rivalutati entro i primi tre mesi dell'anno 2020, secondo i criteri riportati nell'allegato A della Deliberazione n.9/15 del 12.02.2013, con l'aggiornamento della scheda sociale tenuto conto della capacità economica della persona (...) e ove necessario della scheda di valutazione sanitaria.**

*I valori dei piani così rivalutati **avranno decorrenza dal 01/05/2020** nei limiti delle risorse assegnate a ciascun ente locale”*

- 3) di stabilire che **l'aggiornamento dei piani avrà decorrenza dal 01/05/2020 e il valore del finanziamento assegnato per i restanti otto mesi, è concesso nei limiti delle risorse assegnate a ciascun ente locale** e sarà rideterminato in relazione:

- della **SCHEDA SOCIALE**
- della **NUOVA CERTIFICAZIONE ISEE 2020** e
- **in caso di aggravamento, NUOVA SCHEDA SANITARIA.**

**Che dovranno essere presentati dall'utente , secondo i criteri riportati nell'allegato “A” della deliberazione n°9/15 del 12.02.2013.**

Gli interessati o chi ne fa le veci, qualora **NON VI SIA STATO UN AGGRAVAMENTO DELLA SITUAZIONE SOCIO-FAMILIARE E SANITARIA DEL BENEFICIARIO,** devono consegnare all'Ufficio Protocollo dell'Ente entro e non oltre **il 28/02/2020** la seguente documentazione :

**A) Tutti: la Certificazione ISEE 2020.**

**B) Per coloro i quali il contratto con il lavoratore sia terminato il 31/12/2019 e/o è avvenuta una nuova assunzione con lavoratore diverso da quello assunto nel 2019:**

- **copia del contratto di lavoro subordinato**, in applicazione del Contratto Collettivo Nazionale Lavoro Domestico, (il costo orario devono fare riferimento all'applicazione del contratto in vigore e delle altre disposizioni di riferimento) e
- **la denuncia rapporto di lavoro Inps con fotocopia carta d'identità del datore di lavoro (titolare del finanziamento) che del lavoratore.**

**C) Per coloro i quali non sia stato interrotto il rapporto di lavoro, è necessario compilare e consegnare l'Allegato – C con la fotocopia carta d'identità del datore di lavoro (titolare del finanziamento) che del lavoratore.**

**D) Per coloro i quali abbiano scelto di far gestire il proprio piano personalizzato con Cooperativa, è necessario, una dichiarazione scritta con la:**

- **denominazione della Cooperativa;**
- **nominativo del lavoratore;**
- **qualifica professionale;**
- **costo orario;**
- **ore mensili.**

Solo in caso di **AGGRAVAMENTO DELLA SITUAZIONE SOCIO-SANITARIA DEL BENEFICIARIO** è necessario anche la **Nuova Scheda Salute.**

**Gli importi per i primi 4 mesi (Gennaio/Aprile 2020) sono gli stessi riconosciuti nel 2019.**

**N.B. :**

- 1) Si ricorda che in assenza della suddetta documentazione e del nuovo modello ISEE, il progetto non potrà essere attivato e/o potrebbe subire delle decurtazioni .
- 2) La realizzazione degli interventi non può essere affidata né a familiari conviventi né a parenti tenuti per legge all'obbligo dell'assistenza indicati nell'art.433 del Codice Civile (coniuge, figli, legittimi, legittimati, naturali o adottivi, i discendenti prossimi, i genitori, gli ascendenti prossimi, i generi e le nuore, i suoceri, i fratelli e sorelle). Anche per i piani da attuarsi nel 2020, è stato confermato il criterio di carattere generale secondo il quale la gestione del progetto non può essere affidata ai parenti conviventi né a quelli indicati all'art. 433 del Codice Civile, escludendo ulteriori deroghe, salvo quanto previsto dalla deliberazione n. 3/23 del 31.1.2014.